

# **STATUTO**

## **Art. 1**

### **Denominazione**

E' costituita in Rotonda l'Associazione di Volontariato denominata "Associazione di Protezione Civile del Pollino", in seguito denominata "A.P.C. Pollino" a durata illimitata. L'Associazione, senza fini di lucro, e apartitica e aconfessionale.

## **Art.2**

### **Sede**

L'Associazione ha sede in Rotonda, Via Don Saverio Laurita, 6.  
La sede sociale potrà essere variata con deliberazione del Consiglio Difettivo.

## **Art.3**

### **Statuto**

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della Legge 966/70, del DPR 66/81, della L.833/78 (art.23 e 25), della L. Regionale 1/2000, del D. Lgs. n.460197 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione possono essere disciplinati, in armonia col presente Statuto, dal Regolamento interno, emanato a cura del Consiglio Direttivo. Il presente statuto è modificabile con delibera dell'Assemblea da adottarsi alla presenza almeno dei due terzi dei componenti in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## **Art.4**

### **Scopi sociali**

- a) L'Associazione, senza fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà ed assistenza sociale, civile, culturale e di Pubblico Soccorso.  
L'Associazione si propone di svolgere attività di promozione della cultura della Protezione Civile per contribuire a favorirne una coscienza sociale sui problemi della Protezione Civile, per favorirne lo sviluppo e il potenziamento; di svolgere attività di sensibilizzazione per la salvaguardia del patrimonio ambientale -naturalistico; di prestare opera di pronto soccorso, gratuita, nelle

pubbliche e private calamità in collaborazione con le autorità e gli Enti competenti; di provvedere all'eventuale trasporto di infermi per qualsiasi causa anche in collaborazione con altre associazioni; svolgere attività socio-assistenziale; svolgere attività di ausilio agli addetti alla sicurezza, svolge attività cinofila; all'ordine pubblico, al soccorso, alla vigilanza, alla caccia, alla pesca e alla sicurezza notturna; promuovere ogni iniziativa atta alla divulgazione delle problematiche connesse allo "scopo sociale", promuovere attività di carattere culturale e sportivo, umanitario, sociale e solidaristico estesa a tutte le discipline. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere attività accessorie e strumentali integrative a quelle statutarie. L'attività dell'Associazione può svolgersi oltre che in Italia anche all'estero. Ogni attività sarà coordinata per quanta possibile con quelle svolte da altre associazioni ed armonizzate con le eventuali disposizioni emanate dalle Autorità territoriali. L'Associazione si propone di promuovere la preparazione dei volontari con iniziative d'informazione, studio, dibattito e addestramento nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale; mantenere vivo lo spirito del volontariato di Protezione Civile attraverso manifestazioni e iniziative di carattere culturale, didattico, scientifico, sportivo e ricreativo (svolte anche in collaborazione con altri Enti Pubblici e privati operanti nello stesso ambito); compiere interventi nell'ambito comunale, intercomunale, provinciale, regionale nazionale e internazionale; garantire un supporto tecnico e logistico ad istituzioni scientifiche e tecniche pubbliche; stimolare lo spirito di collaborazione con tutte le associazioni che hanno finalità ed obiettivi analoghi a quelli dell'A.P.C. Pollino; stimolare gli approfondimenti scientifici e tecnici delle materie inerenti i temi della Protezione Civile e dell'esplorazione; educare al rispetto e alla conservazione della natura; perseguire la salvaguardia ambientale attraverso la vigilanza e la prevenzione degli incendi; organizzare l'avvistamento degli incendi; e attivare tutti i servizi antincendio.

- b) L'Associazione nel suo funzionamento si ispira ai principi di democraticità, trasparenza e partecipazione, mantiene piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione;
- c) Tutte le attività di servizio svolte dai soci a favore dell'Associazione, e nonché l'esercizio delle cariche saranno a titolo gratuito;
- d) Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà svolgere attività accessorie e strumentali integrative a quelle statutarie.
- e) L'Associazione, oltre che collaborare con altre associazioni di Protezione Civile si propone di promuovere una rete sinergica con tutte le altre organizzazioni; che svolgono attività in settori specialistici come il C.A.I., la Ricerca Cinofila, la F.I.A.S., Radioamatori, Legambiente, Movimento Azzurro, WWF etc.

Art.5  
**Le aree d'intervento**

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione si può articolare in squadre operative affidandone la responsabilità di ciascuna a soci che hanno maturato l'esperienza necessaria.

Art.6  
**Gli associati criteri di ammissione e di esclusione dei soci**

- a) All'Associazione possono aderire persone fisiche o giuridiche che condividono gli scopi sociali e che si impegnano a prestare la loro attività volontaria per favorire la realizzazione degli scopi sociali nei limiti delle proprie possibilità e che comunque desiderano sostenerla versando la quota associativa.

Gli Associati si distinguono in:

- Soci Fondatori
- Soci Ordinari
- Soci Sostenitori
- Soci Benemeriti

Sono soci fondatori quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; sono soci ordinari tutti coloro che hanno aderito dopo la costituzione dell'Associazione;

sono soci sostenitori tutti coloro che versano contributi volontari economici o di altra natura finalizzati agli scopi dell'Associazione; sono soci benemeriti tutte le persone che si siano distinte in particolari azioni finalizzate a migliorare l'attività e il funzionamento dell'Associazione e i soci che si siano particolarmente distinti per fedeltà e/o azioni particolarmente meritorie.

- b) Le domande di ammissione, recanti la dichiarazione che si condividono le finalità, rivolte al Consiglio Direttivo, sono valutate dagli organi competenti previsti dal presente statuto. Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o non accettare la domanda entro sessanta giorni. In assenza di accoglimento della domanda entro tale termine, si intende respinta, senza che il Consiglio Direttivo sia tenuto a specificarne la motivazione.
- c) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.
- d) La qualifica di socio si perde per:
- dimissioni volontarie;

- decesso;
- esclusione deliberata dagli organi competenti per manifesta opposizione agli scopi sociali e alle regole dell' Associazione, nonché per morosità: contro tale provvedimento si può ricorrere al collegio dei garanti come unico organo giudicante.

#### Art.7

### **Diritti e obblighi dei soci**

- a) I soci hanno i seguenti diritti: di partecipare alle Assemblee; di elettorato attivo e passivo per le cariche sociali se maggiorenni; di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali; di informazione e accesso ai documenti e agli atti dell'Associazione; di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione; di dare le dimissioni in qualunque momento.
- b) I soci hanno i seguenti obblighi: di osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali, di contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività prestata in modo personale, spontaneo, gratuito e non retribuita neppure direttamente dal beneficiario, secondo gli indirizzi degli organi direttivi: di versare regolarmente le quote associative; di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità e le regole dell'Associazione.
- c) I soci hanno la facoltà di sostenere l'Associazione anche con ulteriori contributi volontari.

#### Art.8

### **Contributo associativo**

Il contributo associativo come qualunque altro contributo non è trasmissibile ad alcun titolo né è rivalutabile. I soci che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### Art.9

### **Organi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea generale degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente e il Vice Presidente;
- Il Collegio dei Revisori conti.



## Art. 10 Assemblea generale

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza, da un socio nominato dalla stessa assemblea. L'Assemblea Ordinaria, viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, dopo delibera dello stesso Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni sia in prima che in seconda convocazione con l'elenco delle materie da trattare, mediante lettera spedita a tutti gli associati e ai Revisori dei conti e/o mediante avviso affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima della riunione.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei soci, o, da un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché nella Provincia di Potenza. All'Assemblea dei soci spetta:

- approvare gli indirizzi generali e il programma delle attività proposte dal Consiglio direttivo;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare il Presidente;
- nominare il Collegio dei Sindaci Revisori e il suo Presidente;
- nominare il Collegio dei Garanti;
- modificare il presente statuto;
- approvare il regolamento;
- fissare l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico dei soci;
- deliberare sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla Legge e dal presente Statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e deliberare la devoluzione del suo patrimonio anche in caso di estinzione dell'Associazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà di uno dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto. È ammesso il rilascio di delega scritta purché ad

altro associato. Un associato non può avere più di una delega, all'Assemblea hanno diritto di intervenire e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento delle quote annuali previste, non è ammessa altra espressione di voto.

## Art. 11

### **II Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea per la durata di cinque anni, realizza gli obiettivi programmatici posti in essere dall'Assemblea e cura ogni affare corrente. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione nomina il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, quando quest'ultimo sia impedito. Il tesoriere ha cura della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie. Il Segretario verbalizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nello svolgimento del loro mandato e cura la tenuta del libro dei soci. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando lo richiede almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno quattro volte all'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Per la validità della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo può deliberare in materia di organizzazione dell'Associazione; dispone la costituzione di commissioni; delega compiti al Presidente e ad altri componenti; acquisisce collaborazioni e consulenze con i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; redige il bilancio preventivo e consuntivo; delibera circa l'ammissione, la sospensione e l'esclusione dei soci; nomina i soci onorari attribuendo la qualifica di socio benemerito a tutte le persone che a suo giudizio si siano distinte in particolari e significative azioni finalizzate a migliorare il funzionamento e la vita dell'Associazione di socio sostenitore a tutti coloro che versano contributi volontari finalizzati agli scopi dell'Associazione; conferisce la carica di responsabile di settore operative, anche in base all'esperienza maturata, al socio ritenuto idoneo.

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Alle riunioni possono essere invitati esperti con voto consultivo. In caso di cessazione o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea nella sua prima riunione successiva alla sostituzione.

Art. 12  
**Il Presidente**

Il Presidente dell' Associazione e anche Presidente del Consiglio Direttivo. E' eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti, tra i propri componenti, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, a cui riferisce sull'attività svolta.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni; da Enti e da Privati; rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi istanza giudiziaria e amministrativa. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. La firma e/o la presenza del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporaneo del Presidente.

Art.13  
**Il Segretario**

Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione del registro degli Associati, dei verbali, dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell' Associazione, oltre che dei verbali degli organi previsti dal presente statuto, Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo.

Art. 14  
**Il Tesoriere**

Il Tesoriere ha cura della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie autorizzate dal Presidente; il Tesoriere è responsabile delle somme di pertinenza dell'Associazione da lui riscosse e affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente. Provvede alla tenuta in regola del libro cassa e degli altri documenti contabili. Le somme incassate dovranno essere da lui versate sul conto corrente bancario indicato dal Consiglio Direttivo. Il tesoriere predispone i bilanci e i rendiconti e ne tiene idonea contabilità.

Art. 15  
**Il Coordinatore Generale**

Il Presidente, se lo ritiene può funzionare, d'intesa col Consiglio Direttivo può delegare ad una persona diversa il compito di Coordinatore Generale. Il Coordinatore Generale, coordina l'operato dei settori di intervento e delle squadre operative, coadiuva il Consiglio Direttivo nella pianificazione delle attività e coordina i responsabili delle squadre di intervento.

#### Art.16

### **II Collegio dei Revisori dei conti**

Il Collegio dei Revisori dei conti composto da tre componenti di cui uno presidente, ha il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. Il Collegio dei Revisori dei conti deve riunirsi almeno due volte l'anno. L'incarico di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica direttiva. I Revisori dei conti curano la tenuta; del Libro delle Riunioni dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto. Essi verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri contabili, danno pareri sui bilanci, Durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

#### Art.17

### **II Patrimonio e le risorse economiche**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative deliberate dall'Assemblea;
- b) contributi di privati;
- e) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da attività convenzionate;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- i) eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio;
- j) ogni altro tipo di entrata.

#### Art.18

### **Erogazioni, donazioni e lasciti**

Per le erogazioni liberali, le donazioni, i lasciti testamentari, le eredità e i legati (questi ultimi accettati con beneficio d'inventario), l'Assemblea delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

#### Art. 19

#### **Bilanci**

Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci; che lo approva a maggioranza entro e non oltre il trenta aprile dell'anno successivo. L'eventuale attivo viene imputato al fonda sociale. Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il ventotto febbraio dell'anno a cui si riferisce. I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Il bilancio consuntivo, con la relazione allegata, deve essere comunicata, al collegio dei sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'esame e l'approvazione da parte dell'assemblea. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### Art. 20

#### **Responsabilità patrimoniale**

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contributi stipulati.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

#### Art. 21

#### **Scioglimento**

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore come previsto dall'art.5 comma 4 della 1.266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Lo scioglimento e

deliberato a maggioranza dai tre quarti dei componenti dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione.

Art.22  
**Collegio dei Garanti**

Il Collegio dei Garanti è organa di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentarie da pareri sulla loro corretta applicazione. Dirime ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti e tra gli organi sociali. Il Collegio è formato da tre componenti e rimane in carica cinque anni. I componenti, nella loro prima riunione, eleggono al loro interno il Presidente. La carica dei componenti del Collegio dei Garanti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale direttiva.


Art.23  
**Disposizioni finali**

Per quanto non previsto o non diversamente disposto dal presente Statuto si fa riferimento alle Leggi Statali e Regionali vigenti in tema di associazioni e di enti commerciali e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA  
UFFICIO TERRITORIALE DI LAGONEGRO  
Via Tribunale, 1 - 85042 Lagonegro

Registrato addi ..... 28 APR. 2011 .....  
N° ..... 403 ..... Mod. ..... 3 ..... Vol. .....  
€ .....  
Lagonegro, 28 APR. 2011

Il Direttore  
**Giuseppe Ferrari**  
